ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Oggetto RINNOVO DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI

ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE IN LOCALITA' VIA BUOZZI 19 IN COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO). DITTA: ZINCO BRILL SRL. PRATICA: BO07A0162.

n. DET-AMB-2019-4560 del 07/10/2019

Proposta n. PDET-AMB-2019-4661 del 03/10/2019

Struttura adottante Unità Progetto Demanio idrico

Determinazione dirigenziale

Dirigente adottante DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sette OTTOBRE 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e
 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R.
 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico");

PRESO ATTO che con domanda PG/2015/0863360 del 07/12/2015, presentata ai sensi dell'art. 27, R.R. 41/2001, Zinco Brill Srl, c.f. 01796671202, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, nel Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), località Cadriano Via B. Buozzi n. 19, ad uso industriale, con scadenza al 31 dicembre 2015, assentita con det. 3472/2012 (cod. pratica REPPABO07A0162);

CONSIDERATO che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. 3472/2012;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione ex ante condotta col "metodo Era" di cui alla "Direttiva Derivazioni",
 ricade nei casi di "Repulsione", definiti dalla medesima direttiva;
- non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato, benché
 ricada in area caratterizzata da subsidenza in atto, per cui la concessione può essere assentita nel
 rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato disciplinare;

PRESO ATTO che per la concessione in corso di rinnovo erano già stati acquisiti i pareri di rito;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2019, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 29/10/2010, la somma pari a 1897,00 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

CONSIDERATO che:

il deposito cauzionale ai fini del rinnovo della concessione deve essere adeguato al canone 2019 ai sensi dell'art. 27 comma 6 del R.R. 41/2001;

l'importo del canone dovuto per il 2019 è pari a euro 594,95 e risulta, pertanto, un'eccedenza pari a 1302,05 euro, che verrà svincolata e rimborsata, successivamente all'emissione dell'atto, alla ditta Zinco Brill Srl;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica BO07A0162;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- 1. di assentire a Zinco Brill Srl, c.f. 01796671202, il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee cod. pratica BO07A0162, ai sensi dell'art. 27, R.R. 41/2001, come di seguito descritta:
- prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 118;
- ubicazione del prelievo: Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via B. Buozzi 19, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 38, mapp. n. 306; coordinate UTM RER x: 689.952; y: 936.343;
- destinazione della risorsa ad uso industriale;
- portata massima di esercizio pari a 1/s 3,5; portata media pari a 1/s 0,0951;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 3.000,00;
- 2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2028;
- 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 02/10/2019;
- 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 594,95 euro;
- 5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 594,95 euro;
- 6. di autorizzare lo svincolo di euro 1.302,05 versati in eccesso rispetto al deposito cauzionale dovuto;

7. di notificare il presente provvedimento alla Regione Emilia Romagna per lo svincolo del deposito cauzionale versato in eccesso;

8. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

10.di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

11. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

12. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott. ssa Rossella Francia;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Zinco Brill Srl, c.f. 01796671202 (cod. pratica BO07A0162).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

- 1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 118,00, con tubazione di rivestimento in PVC del diametro interno di mm 165, equipaggiato con elettropompa sommersa Grundfos della potenza di kW 5,5 pescante a m 90 di profondità, dotato di pareti filtranti alle profondità comprese tra -55,4 e -57,5 metri, -61,8 e -65,5 metri, -81,0 e -83,0 metri dal piano di campagna.
- 2. L'opera di presa è sita in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via B. Buozzi 19, su terreno di proprietà del concessionario censito al fg. n. 38, mapp. n. 306; coordinate UTM RER: X = 689.952; Y = 936.343.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

- 1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale nei processi produttivi di zincatura galvanica e passivazione di manufatti metallici. L'acqua prelevata viene accumulata in serbatoio/autoclave ed utilizzata per le fasi di lavaggio, successive alla zincatura galvanica e passivazione. Le acque reflue depurate vengono scaricate in pubblica fognatura, tranne una parte che viene riutilizzata per i lavaggi grossolani successivi ai trattamenti di sgrassatura e decapaggio.
- 2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 1/s 3,5 portata media pari a 1/s 0,0951 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 3.000,00.
- 3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, entro le 9 ore lavorative giornaliere per un totale di circa 230 giorni lavorativi.

4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore (codice 0610ER-DQ2-PACS).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

- 1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente postale n. 1018766509 oppure sul conto corrente bancario di coordinate IT36R0760102400001018766509 intestato a STB Affluenti Reno, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
- 2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

- 1. Il deposito cauzionale versato, pari a 594,95 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
- 2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

- 1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2028.
- 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne

comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

- 3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- 4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

- 1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
- 2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
- 3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

- 1. **Monitoraggio della falda** In base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*" di cui alla "*Direttiva Derivazioni*", il prelievo ricade nei casi di "*Repulsione*", definiti dalla medesima direttiva, nel quale le derivazioni risultano compatibili con prescrizioni e subordinate al monitoraggio della falda. Le misurazioni dovranno essere effettuate almeno due volte l'anno (indicativamente in primavera ed autunno) e i risultati rilevati dovranno essere trasmessi ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio nonché al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.
- 2. **Dispositivo di misurazione** Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
- 3. Cartello identificativo Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.
- 4. **Variazioni** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 5. **Sospensioni del prelievo** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 6. **Subconcessione** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

- 7. **Cambio di titolarità** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all' Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 8. Cessazione dell'utenza –Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 9. **Responsabilità del concessionario -** Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 - VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.